

ISTITUZIONE DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER ARREDI SANITARI, ARREDI DA UFFICIO E ARREDI VARI DA DESTINARE ALLE AZIENDE ED ENTI DEL SSR DELLA TOSCANA.

CAPITOLATO NORMATIVO

INDICE

OBIETTIVI E CONTESTO DI RIFERIMENTO

ART. 1	OGGETTO
ART. 2	DEFINIZIONI
ART. 3	DURATA DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
ART. 4	IMPORTO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
ART. 5	DESTINATARI DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
ART. 6	CONTRATTO QUADRO (DURATA E STIPULA)
ART. 7	GARANZIA DEL CONTRATTO QUADRO
ART. 8	CONTRATTI ATTUATIVI BASATI SUL CONTRATTO QUADRO
ART. 9	CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE
ART. 10	ESECUZIONE DEI CONTRATTI
ART. 11	PRESTAZIONI IN SUBAPPALTO E AVVALIMENTO
ART. 12	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI
ART. 13	CAUSE DI RECESSO
ART. 14	CESSIONE CONTRATTO QUADRO/CONTRATTI ATTUATIVI E CREDITO
ART. 15	VERIFICHE SUL MANTENIMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI
ART. 16	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 17	BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE
ART. 18	FORO COMPETENTE
ART. 19	NORME DI RINVIO

OBIETTIVI E CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il presente capitolato contiene la disciplina per i contratti specifici che verranno affidati nell'ambito del SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE.

Oggetto della procedura è la conclusione di un SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (di seguito anche solo SDA) per la fornitura di ARREDI di vario genere, per le categorie merceologiche indicate all'articolo 1 del presente documento, da destinare alle Aziende Ospedaliere e Sanitarie della Regione Toscana.

Gli Operatori Economici abilitati e ammessi al Sistema Dinamico di Acquisizione saranno di volta in volta invitati nei successivi Appalti Specifici a presentare offerta per l'aggiudicazione di specifici contratti, che abbiano ad oggetto la fornitura di ARREDI di vario genere, secondo le specifiche tecniche e le condizioni stabilite nei singoli Appalti Specifici, di valore superiore o inferiore alla soglia comunitaria.

Per tutta la durata del SDA, sono ammessi al Sistema tutti gli Operatori Economici che presentano la relativa "Domanda di ammissione" e che siano in possesso dei requisiti richiesti, così come indicato nel Bando.

L'ammissione al presente SDA non comporta l'aggiudicazione di alcun contratto o procedura a favore dell'Operatore Economico ammesso, né vincola ESTAR ad aggiudicare ovvero attribuire una qualsiasi fornitura di beni o prestazione di servizi all'Operatore Economico ammesso allo SDA.

La domanda di ammissione può essere inviata, da parte dell'Operatore Economico, in qualsiasi momento per tutta la durata del SDA.

L'ammissione allo SDA consente all'Operatore Economico di ricevere tutte le lettere di invito relative ai singoli Appalti Specifici. L'operatore economico potrà, ove interessato, partecipare agli Appalti Specifici indetti da ESTAR, alle condizioni e con le modalità previste nella Lettera di Invito/disciplinare e nella documentazione ad essa allegata, come dettagliatamente descritto nel presente capitolato.

Gli ARREDI oggetto degli appalti specifici saranno arredi ricompresi nelle categorie merceologiche, riportate all'art. 1, che per la loro natura e/o entità non sono stati ricompresi in gare già contrattualizzate oppure in corso di espletamento.

Il presente Sistema Dinamico potrà essere utilizzato in casi di particolare urgenza per affidamenti sottosoglia, ai sensi dell'art. 36 comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e per affidamenti ai sensi dell'art. 63, alle quali saranno invitati gli Operatori Economici ammessi al Sistema, in possesso dei requisiti previsti per legge.

ART. 1 – OGGETTO

Oggetto della procedura è la conclusione di un SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (di seguito anche solo SDA) per la fornitura di ARREDI di vario genere, per le categorie merceologiche indicate di seguito, da destinare alle Aziende Ospedaliere e Sanitarie della Regione Toscana:

Categorie merceologiche del Sistema dinamico di acquisizione

1. ARREDI SANITARI

- a) arredi da degenza, arredi da ambulatorio, pareti tecniche, banconi, armadi per farmaci
- b) letti ospedalieri oleodinamici
- c) arredi e letti oleodinamici da RSA, arredi vari per strutture sanitarie
- d) arredi da laboratorio
- e) attrezzature da ambulatorio, attrezzature da sala operatoria, pensili e armadi per padelle/pappagalli
- f) poltrone sanitarie (poltrone prelievi, poltrone somministrazione farmaci, poltrone relax)
- g) barelle
- h) carrelli da reparto e di servizio
- i) cucine da reparto, cucine per strutture sanitarie
- j) sistemi per privacy (tende a parete, tende a soffitto, separé)
- k) sollevatori per movimentazione pazienti ospedalieri

2. ARREDI DA UFFICIO

- a) arredi da ufficio operativo/semidirezionale/direzionale (scrivanie, cassettiere, armadi non metallici, appendiabiti, pareti divisorie)
- b) sedute (da lavoro, visitatore, su barra, in plastica, sgabelli)
- c) arredi metallici (armadi metallici, armadietti spogliatoio, classificatori, scaffalature)

3. ARREDI VARI

- a) arredi da locali spogliatoio (armadietti spogliatoio, panche, armadi portaoggetti, appendiabiti)
- b) tendaggi vari da interni, zanzariere, veneziane, servizi di tappezzeria
- c) sistemi motorizzati per trasporto letti/barelle
- d) armadi di sicurezza per prodotti vari
- e) arredi vari

ART. 2 – DEFINIZIONI

Codice: D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.

Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA): procedimento interamente elettronico e aperto per tutto il periodo di efficacia a qualsiasi Operatore economico che soddisfi i criteri di selezione.

Appalto specifico: procedura di gara costituita da un invito a presentare un'offerta rivolto a tutti gli Operatori economici che hanno conseguito l'ammissione allo SDA.

Accordo Quadro/Convenzione Quadro (di seguito: Contratto Quadro): Contratto stipulato tra ESTAR e il Fornitore che disciplina le modalità di adesione, di conclusione e di esecuzione dei singoli Contratti Attuativi che potranno essere stipulati nel periodo di durata stabilita.

Come previsto dalla legge 160 del 27/12/2019 (legge di bilancio 2020), all'art.1, c.586, all'interno dei lotti banditi con appalti specifici del Sistema Dinamico potranno essere stipulati Convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23/12/1999, n. 488 e gli Accordi quadro, di cui all'art. 54 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici) e ad essi sarà applicato il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

ESTAR: Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale firmatario del Contratto Quadro.

Appaltatore/Fornitore/Affidatario: operatore economico aggiudicatario e firmatario dell'Accordo quadro/Convenzione, obbligandosi a quanto in essa previsto e ad eseguire i singoli Ordinativi di fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti.

Amministrazioni Contraenti: ciascuno dei soggetti che possono aderire al contratto, che predispongono e sottoscrivono Atti di adesione al Contratto quadro nel periodo della sua validità ed efficacia, richiedendo i servizi oggetto del Capitolato Tecnico attraverso la successiva emissione di Ordinativi di Fornitura. I Soggetti che possono aderire al Contratto Quadro sono pertanto: gli Enti del Sistema Sanitario Toscano. A questi si possono aggiungere altre Amministrazioni Pubbliche e gli enti locali risultanti dall'Elenco che viene pubblicato annualmente dall'ISTAT, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196 che insistono sul territorio regionale nonché i soggetti individuati all'art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014 che insistono su tutto il territorio nazionale. Ciascun appalto specifico definisce le amministrazioni contraenti destinatarie delle forniture oggetto di appalto.

Data di Attivazione: la data a partire dalla quale le Aziende o Enti possono utilizzare l'Accordo quadro/Convenzione quadro.

Contratto attuativo: contratto, con il quale le Amministrazioni Contraenti esprimono la volontà di acquisire la fornitura oggetto del Contratto Quadro. Esso recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nel Contratto Quadro. Il contratto attuativo potrà assumere la forma dell'Ordinativo di fornitura.

CIG - Codice Identificativo Gara - è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG di ANAC; esso è unico per ciascun appalto o lotto, consentendo l'identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti, con riferimento agli obblighi di comunicazione delle informazioni all'Osservatorio, di cui all'art. 213 del D.Lgs.50/2016 e successive deliberazioni dell'Autorità; esso svolge anche il compito, nell'ambito della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori,

servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall'importo dell'affidamento stesso.

Responsabile del Procedimento (RUP): soggetto che svolge le funzioni di Responsabile del Procedimento per lo svolgimento della gara e della gestione del Contratto Quadro. Il RUP, in relazione alle attività suddette, svolge le funzioni attribuite al Responsabile del Procedimento come individuate all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 ed alle Linee Guida ANAC n. 3/2016.

Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione del contratto attuativo di adesione al Contratto Quadro (RES): soggetto individuato dall'Amministrazione contraente che svolge il ruolo di Responsabile del procedimento per l'adesione al Contratto quadro. Il RES svolge le funzioni attribuite al Responsabile del Procedimento come individuate all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 ed alle Linee Guida ANAC n. 3/2016, relativamente all'adesione in riferimento alla quale assume tale ruolo.

Direttore dell'Esecuzione (DEC): soggetto individuato dall'Amministrazione contraente che aderisce al Contratto quadro, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione delle prestazioni individuate nei relativi Ordinativi di Fornitura che devono essere eseguite secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico. Svolge i compiti attribuiti dal D. Lgs. 50/2016 al Direttore dell'esecuzione relativamente all'adesione in riferimento alla quale assume tale ruolo.

Sistema Telematico di Acquisto di Estar (START): il sistema telematico per lo svolgimento delle procedure aperte, ristrette e negoziate, nonché per le procedure telematiche di acquisto previste dalla normativa nazionale e comunitaria, ai sensi della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Negoziato elettronico di START: strumento telematico con il quale le Amministrazioni contraenti possono aderire al Contratto.

Manifestazione di interesse: il documento presentato dall'Amministrazione contraente, utilizzando possibilmente il Sistema Telematico di Acquisto di Estar (START), per l'autorizzazione all'adesione al Contratto quadro.

Atto di Adesione: l'atto sottoscritto da un soggetto autorizzato a rappresentare l'Amministrazione contraente e dal RUP di Estar che formalizza l'adesione al Contratto quadro, sulla base del quale verrà effettuato il Contratto attuativo o gli Ordinativi di Fornitura.

Ordinativo di fornitura: è l'atto in forma elettronica, sottoscritto da un soggetto autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Amministrazione contraente, che viene inviato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al Fornitore, il quale, con la sottoscrizione del Contratto quadro con Estar, risulta obbligato ad eseguire le prestazioni indicate nell'Ordinativo di Fornitura stesso. L'Ordinativo di Fornitura viene emesso dopo l'autorizzazione da parte del RUP sulla base della Manifestazione di interesse, costituisce il documento contrattuale che formalizza l'accordo tra le Amministrazioni contraenti e il Fornitore, ha la stessa valenza di stipula del contratto attuativo.

Quantitativi presunti del Contratto quadro: quantitativi presunti dei prodotti oggetto del Contratto quadro individuati ai soli fini del calcolo del prezzo complessivo per l'attribuzione del punteggio economico ed indicati nel Capitolato Tecnico.

DURC: documento unico di regolarità contributiva – è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Casa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza - è il documento scritto con il quale sono valutati i rischi e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare oppure, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi, e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal Committente o da altri appaltatori.

ART. 3 – DURATA DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

La durata del presente SDA è di 2 anni (24 mesi) a decorrere dalla data di pubblicazione.

Nel periodo di durata del SDA gli Operatori Economici possono presentare la relativa “Domanda di ammissione”. e saranno ammessi al SDA se in possesso dei requisiti richiesti dal Bando.

Nel periodo di durata del SDA, potranno essere indetti Appalti specifici relativi alle categorie merceologiche oggetto del presente SDA; saranno invitati a partecipare agli Appalti Specifici tutti gli operatori ammessi al SDA nei termini previsti dai singoli Appalti Specifici.

ART. 4 – IMPORTO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

Il quadro economico del sistema dinamico è stimato in un importo di € 100.000.000,00 di euro al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli eventuali oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

La predetta stima è effettuata in ragione della previsione del fabbisogno delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana per le forniture oggetto del presente SDA ed è determinata al meglio delle possibilità e conoscenze attuali sui presunti profili di uso delle forniture e/o servizi nell'arco temporale di durata del sistema dinamico.

Detta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante.

ART. 5 – DESTINATARI DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

Le amministrazioni contraenti, destinatarie del SDA possono essere costituite dalle Aziende USL/ Ospedaliere e dagli Enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana, nonché Regione Toscana e gli Enti locali che insistono sul territorio regionale.

Ciascun appalto specifico definisce le amministrazioni contraenti destinatarie delle forniture oggetto di appalto, che abbiano affidato o affideranno all'ESTAR mandato per l'approvvigionamento o l'aggiudicazione di beni e servizi.

ESTAR curerà, per conto dei soggetti sopra indicati, i singoli appalti specifici conseguenti al bando istitutivo SDA.

ART. 6 – CONTRATTO QUADRO dell'APPALTO SPECIFICO (forma, durata e spese)

L'affidamento delle forniture, relative agli Appalti specifici attivati nell'ambito del presente Sistema dinamico di acquisizione, sarà formalizzato mediante Contratti Quadro.

Come previsto dalla legge 160 del 27/12/2019 (legge di bilancio 2020), all'art.1, c.586, all'interno dei lotti banditi con appalti specifici del Sistema Dinamico potranno essere stipulati Convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23/12/1999, n. 488 e gli Accordi quadro, di cui all'art. 54 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici)

La durata del Contratto Quadro (Accordo Quadro/Convenzione Quadro) sarà definita da ogni singolo Appalto specifico.

La stipula del Contratto Quadro avverrà in una delle forme stabilite dalla legge (incluse la scrittura privata, lettera commerciale, ordine contratto). Tutte le spese e tasse inerenti alla stipula saranno a carico dell'affidatario e dovranno essere versate in sede di stipulazione.

Le spese sostenute relative alla pubblicazione sulla GURI e sui quotidiani del bando/avvisi del presente Sistema dinamico di acquisizione rimborsate, ad ESTAR, dagli operatori economici aggiudicatari degli appalti specifici, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, ai sensi degli artt. 73 e 216, comma 11, del D. Lgs 50/2016, come segue:

- la spesa complessiva delle spese per la pubblicazione sarà imputata, in parti uguali, ai primi n. 5 appalti specifici del presente SDA;
- la quota relativa al singolo appalto specifico sarà a sua volta suddivisa proporzionalmente tra gli aggiudicatari (classificati al primo posto) di ogni singolo lotto, in base all'importo del Quadro Economico del lotto.

ART. 7 - GARANZIA DEL CONTRATTO QUADRO

In ragione della stipula del Contratto Quadro, l'affidatario dell'appalto specifico è chiamato, nella fase di perfezionamento, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il medesimo, una garanzia definitiva in favore di ESTAR e delle Amministrazioni contraenti, legittimate ad aderire al Contratto quadro, a garanzia della relativa esecuzione, per un importo complessivo pari al 5% dell'importo contrattuale (Importo massimo del Contratto Quadro), fatte salve le variazioni ai sensi del comma 1, art. 103, D. Lgs. 50/2016, nonché delle riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del medesimo decreto, valida per tutta la durata della stessa e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti attuativi.

ART. 8 - CONTRATTI ATTUATIVI BASATI SUL CONTRATTO QUADRO

Le seguenti disposizioni disciplinano le procedure che le Amministrazioni Contraenti dovranno seguire per la stipula dei contratti attuativi.

8.1 - Oggetto e durata dei Contratti attuativi

L'Amministrazione Contraente, alla luce delle esigenze che dovessero sorgere nel periodo di vigenza del Contratto quadro, stipulerà i contratti attuativi nelle medesime condizioni previste nel Capitolato Normativo dell'Appalto specifico e, se necessario, le preciserà. In nessun caso, comunque non saranno ammesse forniture che comportino modifiche sostanziali all'oggetto del Contratto Quadro.

I contratti attuativi potrà assumere la forma dell'Ordinativo di fornitura.

I contratti attuativi avranno durata massima fino alla scadenza del Contratto Quadro.

8.2 - Procedura di adesione e di stipula dei contratti attuativi

La procedura di stipula dei contratti attuativi avverrà utilizzando i mezzi telematici previsti dalla vigente normativa ed in particolare il Sistema Telematico di Acquisti di START di Estar – Modulo Negozio Elettronico. A tale scopo i Fornitori saranno chiamati a qualificarsi sulle piattaforme dedicate ed a fornire a ESTAR ed alle Amministrazioni Contraenti, un indirizzo PEC dedicato (anche in via non esclusiva) al Contratto Quadro ed a dotarsi, qualora sprovviste, di firma digitale.

Ciascuna Amministrazione Contraente procederà, con l'emissione degli ordinativi di fornitura, alla definizione dell'oggetto del singolo contratto (in particolare con indicazione delle quantità e tipologia di prestazioni ed eventuali servizi opzionali e/o analoghi), in ragione di quanto stabilito nel Contratto Quadro.

In prima istanza l'Amministrazione Contraente, a mezzo del RES o soggetto delegato, procederà alla Manifestazione di interesse ovvero richiesta di nulla osta preventivo per l'avvio della procedura di stipula del proprio contratto attuativo, indicando le prestazioni di cui l'Amministrazione contraente necessita e il relativo importo di adesione al Contratto Quadro.

La Manifestazione di interesse, completa delle indicazioni di cui sopra, viene approvata dal RUP ed è inviata all'Amministrazione contraente e all'aggiudicatario tramite il Sistema Telematico di Acquisti di START di Estar.

Alla Manifestazione di interesse farà seguito l'Emissione dell'atto di adesione.

Successivamente le Amministrazioni contraenti potranno emettere l'Ordinativo di fornitura che sarà inviato all'Aggiudicatario tramite PEC. Per ogni ordinativo di fornitura deve essere acquisito un CIG derivato.

Solo a seguito dell'emissione dell'Ordinativo di fornitura, sottoscritto digitalmente dal soggetto autorizzato ad impegnare formalmente e legalmente l'Amministrazione contraente, l'Aggiudicatario è tenuto a effettuare le prestazioni ivi contenute nei tempi e nei modi indicati.

L'Amministrazione contraente non è obbligata ad emettere ordinativi di fornitura per l'importo risultante dalla manifestazione di interesse e l'operatore economico non potrà far valere alcuna pretesa al riguardo nel caso in cui tale importo non fosse raggiunto; l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni come definiti nei singoli ordinativi di fornitura.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, all'attivazione di ciascun contratto attuativo, che avviene mediante emissione di ordinativi di fornitura, dovrà essere valutata la sussistenza dei rischi da interferenza individuati nel "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI) ricognitivo, connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto attuativo.

Dovrà quindi essere redatto un DUVRI specifico integrativo, con riferimento alla erogazione delle prestazioni necessaria alla specifica Amministrazione Contraente, nel quale saranno indicati i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).

All'attivazione di ogni contratto attuativo, ESTAR si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti generali e speciali previsti dalla normativa vigente a prescindere dai controlli effettuati per la permanenza degli stessi in virtù del Contratto Quadro di riferimento.

L'Ordinativo di Fornitura obbliga il Fornitore ad eseguire le prestazioni ivi contenute nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico secondo i prezzi indicati nel Dettaglio Economico di gara, pena l'applicazione delle eventuali penali previste dall'appalto specifico. Il Fornitore potrà vantare i propri diritti in relazione alle prestazioni effettuate esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione contraente.

I singoli Ordinativi di Fornitura individuano il termine entro cui devono essere svolte le prestazioni ivi indicate. Fermo restando che gli Ordinativi di Fornitura devono essere emessi entro il periodo di validità dell'Atto di adesione, le prestazioni ivi indicate dovranno concludersi entro il termine massimo di vigenza del Contratto quadro. La somma degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni contraenti non potrà essere superiore all'importo massimo del contratto quadro.

ART. 9 - CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE

9.1 - Modalità di esecuzione

Il contratto verrà eseguito sotto la cura del Responsabile del procedimento dell'Amministrazione Contraente per la esecuzione (RES) e del Direttore della Esecuzione (DEC), laddove nominato.

L'avvio della esecuzione, autorizzata dal Responsabile del procedimento aziendale per l'esecuzione (RES) potrà essere formalizzata in apposito verbale.

Le Amministrazioni Contraenti definiranno tempi e modi per l'effettuazione delle verifiche di conformità secondo il proprio ordinamento.

9.2 - Referente dell'Appaltatore

Il Fornitore deve nominare un Responsabile dell'attività e comunicarlo al RUP e al RES delle Amministrazioni Contraenti, prima dell'inizio della fornitura. Il Responsabile dell'attività costituisce l'interfaccia del fornitore nei confronti di ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti.

Il Responsabile dell'attività è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle singole prestazioni richieste e deve assicurare, per eventuali urgenze, una reperibilità telefonica (24h su 24h – festivi inclusi). Il Responsabile dell'attività sarà responsabile di tutti gli adempimenti contrattuali, a cui inviare ogni eventuale comunicazione e/o contestazione che dovesse rendersi necessaria.

Per quanto sopra assicurerà un contatto continuo con il R.E.S. e con i funzionari dell'Amministrazione Contraente deputati al controllo dell'andamento della fornitura. Su richiesta specifica del RES/DEC, il Fornitore avrà l'obbligo di presenziare agli incontri di cooperazione e di coordinamento.

9.3 - Caratteristiche della fornitura

La fornitura richiesta dovrà essere svolta con la massima cura ed in conformità a quanto previsto dalla documentazione dell'appalto specifico, nonché dalla normativa vigente in materia.

9.4 - Obblighi del Fornitore - responsabilità- polizza assicurativa

E' a carico del Fornitore l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nella documentazione dell'appalto specifico. La fornitura che in qualunque modo risulterà non conforme alle caratteristiche richieste, sarà formalmente contestata, con conseguente applicazione delle penalità previste.

E' fatto obbligo al Fornitore di mantenere ESTAR/Amministrazioni Contraenti sollevate ed indenni, da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto, nei confronti dei terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti di ESTAR/Amministrazioni Contraenti.

Il Fornitore sarà comunque tenuto a risarcire ESTAR/Amministrazioni Contraenti del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal Contratto, ovvero da qualsiasi danno arrecato a cose, persone o animali delle Amministrazioni Contraenti ovvero a terzi, cose/animali di terzi a qualsiasi titolo presenti sul luogo in cui il Fornitore effettua le prestazioni.

A tale riguardo l'Appaltatore deve presentare, all'atto della stipulazione del contratto quadro, pena la revoca dell'aggiudicazione, idonea polizza assicurativa di primaria Compagnia, stipulata a norma di legge e vincolata a favore di ESTAR e delle Amministrazioni contraenti, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone di ESTAR, delle Amministrazioni contraenti e/o terzi a qualsiasi titolo presenti), con massimali unici non inferiore a:

€ 3.000.000,00 per sinistro, per persona e per animali o cose, con validità dalla data del contratto quadro e per tutta la durata della stessa ed eventuali proroghe.

I singoli appalti specifici potranno prevedere anche la copertura assicurativa per difetti del prodotto (RCP).

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. Il subappalto non comporta alcuna modificazione di obblighi e agli oneri del Fornitore che rimane unico e solo responsabile nei confronti di ESTAR e delle Amministrazioni contraenti.

9.5 - Personale adibito ai servizi/forniture. Obblighi del Fornitore.

I dipendenti/collaboratori del Fornitore, che presteranno servizi/forniture nei settori e nelle strutture delle Amministrazioni Contraenti, saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti dell'utenza che degli operatori sanitari, ed agire in ogni occasione con diligenza professionale così come richiesto dal servizio/fornitura

Il Fornitore ed il suo personale/collaboratori dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito all'organizzazione e alle attività svolte delle Amministrazioni Contraenti, durante l'espletamento del servizio/fornitura.

Il Fornitore, inoltre, si dovrà impegnare a sostituire quegli operatori che diano motivo di fondata lagnanza da parte delle Amministrazioni Contraenti, che richiede il servizio/forniture.

In particolare, il Fornitore dovrà curare che il proprio personale/collaboratori:

- vesta dignitosamente e sia munito di cartellino di riconoscimento.
- abbia sempre con sé un documento di identità personale
- consegna immediatamente i beni, ritrovati all'interno delle strutture, qualunque sia il loro valore e stato, al proprio responsabile diretto che dovrà consegnarli al personale delle Amministrazioni Contraenti;
- segnali subito agli organi competenti dell'Amministrazione Contraente, ed al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizi/fornitura
- non prenda ordini da estranei per l'espletamento del servizi/fornitura
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia
- rispetti il divieto di fumare
- rispetti gli orari ed i piani di lavoro concordati con l'Amministrazione Contraente.

Il Fornitore sarà comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti e collaboratori in orario di espletamento del servizio/fornitura oggetto della presente procedura.

Esso risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti dell'Amministrazione Contraente, da comportamenti imputabili ai propri dipendenti e collaboratori.

Il personale addetto alle attività appaltate deve essere regolarmente assunto dall'affidatario, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'affidatario medesimo o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.

Il Fornitore dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale in servizio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Fornitore è obbligato altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

La ditta aggiudicataria si impegna ad esibire su richiesta di ESTAR/Amministrazioni Contraenti la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

L'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso in cui, nel corso del contratto, emergano inadempienze tra appaltatore e personale dipendente fino alla definizione della vertenza. Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'Appaltatore non può opporre eccezione all'Amministrazione Contraente neanche a titolo di risarcimento danni.

Nel caso di subappalto, l'Impresa aggiudicataria risponderà ugualmente di tali obblighi.

9.6 - Norme di Prevenzione e Sicurezza/Adempimenti D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'Operatore economico aggiudicatario è soggetto alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D. Lgs 81/2008.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in ordine alla sicurezza dei luoghi di lavoro, l'Operatore Economico appaltatore dovrà tenere in considerazione che all'interno della struttura sono presenti tutti i rischi (chimico, fisico, biologico, ...).

I rischi presenti nell'Ente/Azienda e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nelle "Informazioni sui rischi presenti in Azienda" pubblicato sul sito aziendale, che fa parte integrante del presente Capitolato Speciale d'Appalto ed i cui dati sono stati estratti dal "Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)" delle Aziende Sanitarie.

Gli Operatori economici che intendono partecipare agli Appalti Specifici dovranno sottoscrivere la dichiarazione di presa visione e accettazione delle condizioni esposte nel presente articolo.

Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento, congiuntamente al sopralluogo dell'area interessata, siano sufficienti agli Operatori Economici per predisporre un'offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza della fornitura richiesta. I costi della sicurezza connessi con l'oggetto della presente procedura di gara, propri dell'appaltatore, dovranno essere ricompresi nell'importo complessivo della fornitura ed evidenziati, a parte, nell'offerta economica.

La valutazione dei rischi interferenti, le misure previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi della sicurezza ed i nominativi del RUP e degli altri referenti della sicurezza sono riportati nel DUVRI perfezionato dall'Ente/Azienda ove viene svolto l'appalto.

I rischi associati alle interferenze causate dal lavoro/servizio/fornitura in oggetto si ritengono di lieve entità e possono quindi essere eliminati/ridotti adottando semplici accorgimenti organizzativi e osservando le prescrizioni legate ai principi di prevenzione infortuni e di tutela della salute).

L'appaltatore si farà carico all'interno dei propri costi della sicurezza degli oneri richiesti per le attività di coordinamento (per. Es. riunione preliminare) qualora necessarie per l'esecuzione dell'appalto stesso, rendendosi disponibile allo scambio d'informazioni, e verificando che la pianificazione delle proprie attività sia in accordo con quella di eventuali altre ditte presenti nel luogo di svolgimento del lavoro/servizio/fornitura (siano esse appaltatrici o subappaltatrici) o di altro personale (lavoratori autonomi, dipendenti dell'Azienda/Ente utenti, visitatori, ecc). Per qualsiasi evenienza nel corso dell'appalto la ditta si dovrà rivolgere al RUP e/o RES /DEC.

Le Amministrazioni Contraenti si riservano di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme di sicurezza e salute sul lavoro e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno lo standard di salute e sicurezza previsto.

L'Appaltatore dovrà assicurare una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, a ciascun lavoratore con particolare riferimento alle modalità di esecuzione in sicurezza degli interventi scaturenti dall'attività oggetto dell'appalto ed alle proprie mansioni, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08, del D. Lgs. 230/95, del D.M. 10.02.98 e D.M. 388/03, nel rispetto del D.M. 269/2010, nonché sulle misure di prevenzione da adottare necessarie alla salvaguardia della sicurezza e salute degli operatori ed alla protezione dell'ambiente.

In caso di infortunio agli operatori dell'Appaltatore, durante l'espletamento del servizio/fornitura oggetto del contratto attuativo, ne va inoltrata la comunicazione entro 24 ore al RES/DEC dell'Amministrazione Contraente.

L'Appaltatore è tenuto a inviare al Servizio Prevenzione e Protezione della Amministrazione Contraente ove si svolge l'appalto un report semestrale di tutti gli incidenti e infortuni che si dovessero verificare nell'esecuzione dei lavori presso gli edifici ed aree indicati nel contratto e a conservare il registro infortuni sul luogo delle lavorazioni,

affinché possa essere oggetto di analisi in caso di verifiche da parte della stessa Amministrazione Contraente – D.M.12 settembre 1958.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a curare e a mantenere aggiornato il registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto – D.Lgs. n. 106/2009 Art. 71, comma 4 lett. A.

L'Appaltatore dovrà curare che il proprio personale:

- esponga la tessera di riconoscimento;
- indossi gli indumenti di lavoro ed eventuali Dispositivi di Protezione Individuale;
- rispetti il divieto di fumo e di assunzione di sostanze psicotrope;
- sia adeguatamente formato e informato sui rischi interferenziali per la salute e la sicurezza;
- attui tutte le misure di prevenzione e protezione previste;
- si attenga e rispetti le indicazioni della segnaletica stradale, aziendale e di sicurezza;
- non ingombri con materiali e attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza;
- eviti l'uso di cavi volanti che possano causare intralcio e prolunghie in genere;
- non manometta segnaletica o presidi di sicurezza installati nelle aree interessate da eventuali lavori in corso;
- sempre segnali, al proprio diretto superiore e al referente di Struttura aziendale, le situazioni non conformi alle disposizioni di sicurezza di cui alle normative di legge e/o disposizioni aziendali – D.Lgs. n. 106/2009 Art. 20, comma 2;
- non lasci incustoditi materiali e attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro;

Il suddetto DUVRI sarà integrato dalle rispettive Amministrazioni Contraenti prima dell'ordine di attivazione del servizio/fornitura, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto e quantificando gli eventuali oneri correlati.

Resta comunque onere di ciascuna Impresa elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dalle stesse.

9.7 - Estensione degli obblighi del Codice di comportamento /Etico dei dipendenti pubblici

Il Fornitore, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli dell'eventuale Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dai Codici di Comportamento e dal Codice Etico, dei dipendenti delle Amministrazioni Contraenti aderenti, in quanto compatibili, ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

I Codici di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni Contraenti aderenti, verranno messi a disposizione del Fornitore in occasione dei rispettivi contratti attuativi.

Il Fornitore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento e del Codice Etico si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli dell'eventuale Subappaltatore, e ad inviare alle Amministrazioni Contraenti aderenti comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

9.8 – Fatturazione e pagamenti

La contabilità relativa all'esecuzione del contratto sarà tenuta e curata dall'Amministrazione secondo il proprio ordinamento. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2002.

Qualora si tratti di prestazioni eseguite da enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, si applica l'art.4, comma 5 del D. Lgs. 231/2002 e smi. Anche quando i pagamenti dovessero essere effettuati direttamente da ESTAR, il termine è fissato in 60 giorni in ragione della stretta connessione e strumentalità all'attività sanitaria, ai sensi della LRT 40/2005, art.100 e ss. come modificati dalla LRT 66/2011.

Il termine decorre, ai sensi dell'art.4 del D. Lgs. 231/2002, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione condotte. Il termine per la conclusione delle verifiche è di sessanta giorni dal relativo avvio, in attuazione degli art.111 del D. Lgs 50/2016.

La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata dopo che il Direttore dell'esecuzione abbia accertato, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamati.

In ogni caso la fatturazione è onnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico dell'aggiudicatario dal presente capitolato.

Per le forniture gestite da ESTAR, nel caso di contratto a prestazione continuativa e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodo. La fattura, oltre a riportare il numero dell'ordine di riferimento **ed il codice CIG indicato nell'ordine**, dovrà essere intestata all'Azienda di riferimento o a Estar in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti.

A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e del DM 3/04/2013, n.55.

Per le modalità si rinvia al sito di ESTAR: "fatturazione elettronica: informazione ai fornitori"

La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell'ESTAR e/o delle Aziende. L'attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto.

La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l'indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda.

Le informazioni sull'Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito www.indicepa.it

Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata:

codice tipo: "DMX", con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assemblato)

codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009).

Per effetto della L.190/2014 che dispone l'applicazione dello "Split payment", l'affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S"(scissione pagamenti).

L'Operatore economico aggiudicatario è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell'ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce.

La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico)

L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornito.

L'Amministrazione provvederà ad operare una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell'art.30 del D. Lgs. 50/2016.

Resta fermo quanto previsto all'art.30 del D. Lgs. 50/2016, in caso di DURC negativo.

Nel caso di contestazione da parte dell'Amministrazione, per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura/servizio rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Nel caso in cui, in sede di riscontro emergessero delle carenze, l'Amministrazione provvederà a richiedere per iscritto al Fornitore la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria.

Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi/forniture e, comunque, le attività previste nel presente Capitolato.

9.9- Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136.

In particolare, i pagamenti relativi al contratto quadro verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all'Amministrazione Contraente entro sette giorni dalla attivazione del primo appalto specifico o ordinativo. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ciascuna Amministrazione contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il contratto quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato, risultante dagli Ordinativi di fornitura delle Amministrazioni contraenti, nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati.

Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136.

Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al RUP del contratto quadro, alla Amministrazione Contraente ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede l'azienda che attiverà il singolo contratto attuativo, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs n.231/2007 Estar/Azienda interessata, quale pubbliche amministrazioni, provvederanno ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10,41,66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015

9.10 - Revisione dei prezzi

A decorrere dal secondo anno di durata del Convenzione/Accordo Quadro, i corrispettivi dovuti al Fornitore, potranno essere oggetto di revisione ordinaria, sia in aumento che in diminuzione, ai sensi dell'articolo 29 del D.L. n. 4/2022 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 (fermo restando quanto previsto dal secondo e terzo periodo del medesimo co 1 art 106), sulla base di un'istruttoria condotta con riferimento ai costi standard o, in mancanza, all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - FOI-netto tabacchi (Indice Generale di Riferimento = IGR), secondo le modalità indicate ai successivi commi.

A) Revisione ordinaria

La revisione ordinaria potrà essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità della Convenzione/Accordo Quadro, e comportare un adeguamento massimo dei prezzi pari all'incremento dei costi standard o, in mancanza, pari al 75% dell'incremento registrato dall'IGR. La relativa istanza:

1) dovrà essere presentata fra il 45° ed il 30° giorno precedenti l'inizio della nuova annualità, per le forniture gestite (anche solo parzialmente) dalla Logistica Estar, al fine di consentire l'aggiornamento delle relative anagrafiche e la contabilizzazione dei nuovi valori, ovvero, nei 30 giorni precedenti l'inizio della nuova annualità, in tutti gli altri casi. Qualora il Fornitore presenti la richiesta successivamente ai predetti termini, la revisione potrà essere riconosciuta:

1a) per le forniture gestite (anche solo parzialmente) dalla logistica Estar: a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo a quello della data della richiesta, se quest'ultima è presentata nella prima decade del mese, ovvero, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della data della richiesta, se quest'ultima è presentata dopo la prima decade del mese, soltanto ove il Fornitore presenti altresì, secondo le modalità e le tempistiche riportate di seguito, la dichiarazione di accettazione e il Tracciato Prodotto contenente i nuovi prezzi.

1b) nelle altre tipologie contrattuali: dal primo giorno del mese successivo a quello della data della richiesta.

In entrambe le suddette ipotesi 1a) e 1b), verrà considerato il costo standard o, in mancanza, l'IGR del mese di presentazione della richiesta, rispetto al medesimo Indice del corrispondente mese dell'anno precedente. Per la seconda revisione, il Fornitore potrà seguire la tempistica adottata per la prima, oppure ristabilire la tempistica ordinaria delle richieste, ma, in questo ultimo caso, il calcolo dell'adeguamento dovrà tener conto dei mesi già considerati in sede di prima revisione e così via per tutte le revisioni successive;

2) dovrà essere inviata tramite PEC agli indirizzi di posta certificata di REGIONE TOSCANA (*da indicare solo se la procedura è ricompresa nelle categorie merceologiche e dunque è indetta come soggetto aggregatore*) e di ESTAR, indicati nella Convenzione/Accordo Quadro;

3) dovrà essere motivata, ovvero, dare evidenza dei fattori produttivi interessati dagli incrementi di costo, con relativa quantificazione;

4) dovrà contenere l'indicazione esatta, in termini percentuali, della variazione richiesta.

Il coefficiente revisionale massimo che potrà essere riconosciuto al Fornitore, sarà pari all'incremento dei costi standard o, in mancanza, al 75% della variazione intervenuta nell'IGR. Il RUP condurrà apposita istruttoria, volta ad accertare la legittimità e la ragionevolezza della richiesta, ovvero:

- che quest'ultima provenga dal soggetto legittimato e risulti conforme per modalità e tempistica a quanto previsto dal presente articolo;

- che essa risulti ragionevolmente motivata, ossia, dia evidenza dei fattori produttivi interessati dagli incrementi di costo, con relativa quantificazione, prevedendo, se del caso, un supporto/integrazione documentale;

- che essa applichi correttamente i parametri di riferimento, ovvero tenga conto dell'aggiornamento dei pertinenti costi standard o, in mancanza, dell'IGR del mese oggetto della richiesta, rispetto al medesimo indice del corrispondente mese dell'anno precedente.

L'istruttoria sarà conclusa con l'adozione di un provvedimento motivato. In caso di accoglimento della richiesta, i prezzi offerti dal Fornitore saranno ricalcolati sulla base dell'adeguamento riconosciuto e sostituiranno quelli offerti secondo i criteri e le tempistiche precedentemente indicate. Detti prezzi costituiranno la nuova base per l'applicazione delle future revisioni e dei relativi pagamenti.

Per le forniture gestite (anche solo parzialmente) dalla logistica Estar, il Fornitore dovrà presentare, entro 3 giorni dalla comunicazione della proposta finale di revisione, il Tracciato Prodotto contenente i nuovi prezzi che, unitamente alla dichiarazione di accettazione da parte del Fornitore, andrà a formare parte integrante del provvedimento finale. In caso di mancata consegna del Tracciato Prodotto e della comunicazione di accettazione, la revisione non produrrà effetti, mentre in caso di ritardo nella consegna della documentazione suddetta, la revisione riconosciuta produrrà effetti a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo a quello della trasmissione stessa, se quest'ultima avviene nella prima decade del mese, ovvero, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della data della trasmissione del Tracciato Prodotto, se quest'ultima avviene dopo la prima decade del mese.

In generale, la revisione sarà applicata, in aumento o in diminuzione, alle prestazioni eseguite successivamente alla data della richiesta, con esplicita esclusione delle prestazioni eseguite precedentemente alla richiesta medesima e degli Ordinativi di Fornitura già emessi da Estar in data antecedente l'entrata in vigore dei prezzi revisionati.

B) Revisione straordinaria

La revisione è definita straordinaria quando il Fornitore, a causa di eventi eccezionali ed imprevedibili, richieda un adeguamento dei prezzi superiore al 75% dell'incremento registrato dall'IGR.

Nel caso di revisione straordinaria, la richiesta dovrà essere corredata da idonea documentazione giustificativa, e contenere l'indicazione esatta, in termini percentuali, della variazione richiesta. Dalla documentazione prodotta dovrà evincersi, in maniera inequivocabile, l'incremento riscontrato dal Fornitore: a titolo esemplificativo, dovrà essere prodotta la documentazione contabile (es. fatture quietanzate) dalla quale riscontrare gli incrementi dei prezzi che hanno effetto sull'importo delle prestazioni oggetto del presente Capitolato. In ogni caso, Estar, all'esito

dell'istruttoria prevista, e tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, potrà riconoscere la percentuale richiesta dal Fornitore, riconoscerla solo in parte o non riconoscerla affatto.

A tal fine, il RUP condurrà specifica istruttoria, avvalendosi anche delle rilevazioni ISTAT riferite agli indici per divisione della spesa o di prezzi con carattere di ufficialità, all'esito della quale potrà riconoscere la revisione straordinaria ove, sulla base dell'evidenza documentale prodotta dal Fornitore e valutate le specificità della prestazione, riscontri che l'incremento dei prezzi correlati ai fattori che incidono sull'esecuzione della prestazione sia divenuto, a causa di eventi eccezionali e imprevedibili, effettivamente superiore a quello determinato in applicazione dei costi standard o, in mancanza, dell'IGR. Viceversa, qualora a seguito della specifica istruttoria il RUP riscontrasse solo parzialmente, o non riscontrasse affatto, la sussistenza dei presupposti che giustificano la revisione straordinaria, i prezzi delle prestazioni subiranno un adeguamento parziale o non subiranno alcun adeguamento, fatto salvo quanto precisato all'ipotesi b) sotto riportata. In caso di accoglimento, anche parziale, della revisione straordinaria, si procederà con l'adozione di un provvedimento debitamente motivato.

Nel caso di accoglimento della richiesta di revisione straordinaria, i nuovi prezzi saranno applicati per un periodo massimo di 6 mesi, decorrenti:

- 1) per le forniture gestite (anche solo parzialmente) dalla logistica Estar, dal primo giorno del primo mese successivo a quello della data della richiesta, se quest'ultima è presentata nella prima decade del mese, ovvero, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della data della richiesta, se quest'ultima è presentata dopo la prima decade del mese;
- 2) per le altre tipologie contrattuali, dal primo giorno del mese successivo a quello della data della richiesta.

Per le forniture gestite (anche solo parzialmente) dalla logistica Estar, il Fornitore dovrà presentare, entro 3 giorni dalla comunicazione della proposta finale di revisione, il Tracciato Prodotto contenente i nuovi prezzi che, unitamente alla dichiarazione di accettazione da parte del Fornitore, andrà a formare parte integrante del provvedimento finale. In caso di mancata consegna del Tracciato Prodotto e della comunicazione di accettazione, la revisione non produrrà effetti, mentre in caso di ritardo nella consegna della documentazione suddetta, la revisione riconosciuta produrrà effetti a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo a quello della trasmissione stessa, se quest'ultima avviene nella prima decade del mese, ovvero, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della data della trasmissione del Tracciato Prodotto, se quest'ultima avviene dopo la prima decade del mese.

I prezzi potranno essere confermati o ulteriormente rivisti ove sia registrata, previa nuova istruttoria condotta sulla base dell'evidenza documentale prodotta dal Fornitore, la permanenza delle situazioni che hanno determinato il primo accoglimento della revisione stessa. Per procedere in tal senso, il Fornitore dovrà richiedere di mantenere il valore dei prezzi revisionato con apposita comunicazione che dovrà pervenire almeno 20 giorni precedenti la scadenza del periodo (semestre o periodo inferiore). Ove, a seguito della specifica istruttoria, non fosse riscontrata la permanenza delle situazioni che avevano determinato la prima revisione straordinaria, i prezzi delle prestazioni, alla scadenza del periodo (semestre o periodo inferiore), saranno ricondotti al valore preesistente al riconoscimento della revisione straordinaria.

Qualora il Fornitore presenti la richiesta di revisione straordinaria unitamente alla richiesta di revisione ordinaria (secondo la tempistica prevista per quest'ultima), potranno verificarsi le seguenti situazioni:

- a) se all'esito della specifica istruttoria la revisione straordinaria venisse riconosciuta, il relativo provvedimento dovrà dare espressa e separata evidenza della quota di incremento riconosciuta a titolo di revisione ordinaria (che sarà strutturalmente incorporata nei prezzi), e della quota di incremento riconosciuta a titolo di revisione straordinaria (che sarà incorporata nei prezzi per il solo periodo accordato, che non potrà superare i 6 mesi);
- b) se all'esito della specifica istruttoria non venisse riscontrata la sussistenza delle situazioni che giustificano la revisione straordinaria, i prezzi delle prestazioni, potranno essere aggiornati tenendo conto dell'incremento dei costi standard o dell'incremento percentuale massimo previsto dalla revisione ordinaria (75% dell'IGR).

C) altre disposizioni sulla revisione a carattere generale.

La base di calcolo per la revisione ordinaria è sempre rappresentata dai prezzi al netto degli eventuali adeguamenti concessi a titolo di revisione straordinaria. Viceversa, la base di calcolo per la revisione straordinaria, è sempre rappresentata dai prezzi comprensivi degli adeguamenti sino a quel momento concessi a titolo di revisione ordinaria.

In tutte le ipotesi di revisione, l'accoglimento della richiesta comporta un aggiornamento dei prezzi offerti, secondo le specifiche sopra riportate, e non genera incremento dell'importo massimo dell'Accordo quadro.

Il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali secondo le condizioni in essere, nel periodo necessario per l'attivazione delle nuove condizioni economiche.

Qualora l'istanza sia inoltrata dal RUP della presente procedura e supportata dall'eccessiva onerosità sopravvenuta dei corrispettivi contrattuali e qualora il Fornitore non accetti di adeguare prontamente i prezzi vigenti a quelli di mercato, senza adeguata motivazione, si potrà procedere alla risoluzione unilaterale della Convenzione/Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1467 del C.C. con preavviso di 15 giorni, fatto salvo il principio del contraddittorio e senza obbligo di indennizzo.

9.11 - Penalità

In caso di inosservanza delle norme contenute nei Capitolati normativi/tecnici degli Appalti specifici e inadempienza ai patti contrattuali, le Amministrazioni Contraenti, competenti al pagamento delle attività ivi svolte, potranno applicare penalità commisurate al danno arrecato al normale funzionamento del servizio/fornitura e al ripetersi delle manchevolezze.

Le penali dovute per il ritardato adempimento della prestazione sono calcolate in misura giornaliera in una percentuale ricompresa tra lo 0,3 e 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale (contratto attuativo) e non possono superare complessivamente il 10% di detto ammontare.

Le Amministrazioni Contraenti interessate avranno facoltà di applicare le penalità indicate nella documentazione di gara dell'appalto specifico.

9.12 – Penalità in caso di sospensioni illegittime

Nel caso in cui le sospensioni, totali o parziali, di cui all'art. 10.8 siano disposte per ragioni diverse da quelle previste all'art. 107 del codice, imputabili alla colpa dell'amministrazione contraente, si applicano i seguenti indennizzi massimi (penali):

- a) Maggiori oneri per spese generali infruttifere:

$$\frac{[i - u - s]}{t} * 6,5\% \times ts$$

dove:

i = importo contratto attuativo

u = utile [i*10%]

s = spese generali [i*15%]

t = giorni di durata del contratto attuativo

ts = giorni di durata della sospensione (effettiva)

- b) lesione dell'utile (da ritardo):

$$I * 10\% (i) * ts$$

dove:

I = interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231

10% i = utile contrattuale nella misura del 10%

ts = giorni di durata della sospensione (effettiva)

- c) il mancato ammortamento, riferito al valore reale all'atto della sospensione, dei macchinari presenti sul luogo di svolgimento delle prestazioni (laddove esistenti) e alle retribuzioni inutilmente corrisposte, così come accertate dal DEC;

9.13 - Gestione dei sinistri

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dell'esecuzione compila una relazione, che invia al RES, nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.

Restano a carico dell'esecutore:

- a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore

ART. 10 – ESECUZIONE DEI CONTRATTI

10.1 – Contratto attuativo.

Nel contratto attuativo relativo al singolo appalto specifico l'Amministrazione Contraente:

- determinerà la fissazione dei livelli di servizio/fornitura delle prestazioni oggetto contrattuale, inclusi tempi, modalità e luoghi di svolgimento dello stesso;
- in caso di riorganizzazioni, spostamenti, trasferimenti potrà ridefinire le prestazioni e/o le modalità del servizio/fornitura da espletare
- potrà precisare, se diverse, penali contrattuali per i casi di ritardo o inadempimento contrattuale
- potrà meglio precisare le **ipotesi di recesso e/o di risoluzione descritte rispettivamente all'art. 13 e all'art.12.**
- potrà prevedere modalità di verifica delle prestazioni e modalità e termini di pagamento diverse rispetto a quelle previste nel presente capitolato e che verranno stabiliti nel rispetto della normativa vigente.
- prevederà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente,
- potrà prevedere esecuzione di verifiche ispettive e documentali in corso di servizio/fornitura,
- prevedrà prescrizioni relative alla riservatezza ed al trattamento dei dati personali;
- indica i nominativi di RES e DEC del singolo contratto attuativo;
- potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica delle Amministrazioni Contraenti, che, in ogni caso, non potrà gravare in modo incongruo sugli offerenti.

Per la stipula del contratto, l'Amministrazione Contraente potrà altresì richiedere ulteriori coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi, rispetto a quelle già previste nel presente capitolato.

Peraltro, con la stipula del contratto il Fornitore aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, di terzi, cagionati dalle attività e dai beni oggetto delle prestazioni contrattuali, ovvero da omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Anche a tal fine, per la stipula del contratto, **può essere richiesta l'adeguata copertura assicurativa** da parte del Fornitore con primario istituto assicurativo, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per qualsiasi danno che il Fornitore possa arrecare all'Amministrazione Contraente, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc., fermo restando quanto previsto al paragrafo 9.5 circa la documentazione che il fornitore dovrà presentare.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

10.2 – RUP, RES E DEC

Il Responsabile del Procedimento, nominato dall'ESTAR, cura lo svolgimento della gara fino alla stipula del Contratto quadro nonché alla gestione delle adesioni.

Il Responsabile dell'esecuzione nominato dagli Enti/aziende che aderiscono al Contratto Quadro in conformità a quanto previsto dall'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 nonché dalle linee guida ANAC n. 3/2016, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto specifico e alla sua rendicontazione al termine della loro esecuzione.

Il direttore dell'esecuzione riceve dal RES le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio o della fornitura e stabilisce in relazione all'importanza del servizio o della fornitura la periodicità con la quale il DEC è tenuto a presentare rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto.

Le amministrazioni aggiudicatrici, su indicazione del direttore dell'esecuzione, sentito il RES, può nominare uno o più assistenti con funzioni di **direttore operativo** per svolgere compiti relativi alle funzioni di controllo, coordinamento e verifica nonché coadiuvare il direttore dell'esecuzione nell'ambito delle sue funzioni.

10.3- Attività del DEC

Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

10.4 - Attività di controllo del DEC.

Il DEC potrà svolgere i seguenti controlli in relazione:

a) la qualità della fornitura, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta:

Modalità di svolgimento del controllo: verifica di rispondenza, completezza e conformità dei beni consegnati rispetto al documento d'ordine.

Standard qualitativi di riferimento: verifica, in contraddittorio con il referente dell'appaltatore o con il supporto degli utilizzatori, i principali parametri qualitativi presenti nel bene oggetto della fornitura previsti nel capitolato tecnico e reperibili nell'offerta tecnica della ditta affidataria.

Quali informazioni il DEC deve assumere e con quali mezzi: tutta la documentazione di gara necessaria per le attività di controllo (capitolato tecnico, offerta tecnica ed economica) è trasmessa al DEC dal RUP di gara attraverso la piattaforma START;

Tempi ed intervalli temporali di verifica: la verifica avviene secondo le modalità e i tempi concordati tra le parti interessate (DEC, ditta affidataria, personale utilizzatore).

b) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna:

Modalità di svolgimento del controllo: il DEC verifica che le modalità e i tempi di consegna siano avvenuti nel pieno rispetto di quanto disposto dal capitolato tecnico e normativo e dal documento d'ordine;

Standard di risultato: la verifica può avvenire in contraddittorio con il referente dell'appaltatore o avvalendosi del supporto del personale preposto all'emissione degli ordinativi.

Quali informazioni il DEC deve assumere e con quali mezzi: le informazioni sono presenti nel capitolato tecnico, nell'offerta tecnica di gara trasmesse dal RUP tramite la piattaforma START; nel DDT e nell'ordine di fornitura inoltrato per posta elettronica dai competenti uffici.

Tempi ed intervalli temporali di verifica: la verifica avviene al momento della consegna.

c) la soddisfazione del cliente o dell'utente finale:

Modalità di svolgimento del controllo: verifica della corretta esecuzione della fornitura attraverso gli ordinativi e la regolare consegna agli utilizzatori, verifica delle criticità segnalate dal cliente e dei relativi tempi necessari per addivenire alla risoluzione delle stesse;

Chi fornisce le informazioni o dove è possibile reperirle: gli utilizzatori dei prodotti presenti sul territorio regionale tramite posta elettronica.

Quali informazioni il DEC deve assumere e con quali mezzi: il DEC potrà richiedere agli utilizzatori di fornire annualmente una breve reportistica circa il grado di soddisfazione raggiunto secondo una scala di giudizi es: (per niente soddisfatto 0, abbastanza soddisfatto 1, soddisfatto 2, molto soddisfatto 3) adeguatamente motivati.

d) Il rispetto da parte dell'esecutore dei CAM:

Modalità di svolgimento del controllo: verifica di rispondenza, completezza e conformità dei beni consegnati rispetto a quanto richiesto dal Capitolato Tecnico.

Chi fornisce le informazioni o dove è possibile reperirle: gli utilizzatori dei prodotti presenti sul territorio regionale e dalle schede tecniche dei prodotti.

Quali informazioni il DEC deve assumere e con quali mezzi: il Capitolato Tecnico è trasmesso al DEC dal RUP di gara attraverso la piattaforma START.

Gli esiti del controllo debbono risultare da appositi documenti. In assenza di specifiche disposizioni devono risultare da processo verbale.

Il direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al RES eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RES delle penali ovvero della risoluzione per inadempimento nei casi consentiti.

10.5 Attività di controllo di ESTAR

ESTAR potrà procedere ad effettuare controlli a campione mediante Audit esterni sull'andamento delle attività di controllo tenute dai DEC e dalle Amministrazioni Contraenti che hanno aderito all'Accordo/Convenzione. I controlli avranno ad oggetto sia gli aspetti relativi agli elementi essenziali previsti dal capitolato di gara, sia gli aspetti relativi agli elementi rinvenibili nel progetto tecnico presentato dall'aggiudicatario in sede di gara che hanno costituito oggetto di valutazione qualitativa.

10.6 - Avvio dell'esecuzione del contratto

Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del RES, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall'esecutore, nel quale sono indicati laddove compatibile con la tipologia di prestazioni:

- a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante.

Il verbale contiene altresì la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.

Quando, nei casi consentiti dall'articolo 32 del codice, è disposta l'esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese. Quando il DEC ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

10.7 – Contestazioni e riserve

Qualsiasi divergenza o contestazione fra il fornitore e l'amministrazione aggiudicatrice nell'applicazione del contratto, non darà diritto al primo di sospendere o ritardare l'esecuzione del servizio/fornitura, né titolo a giustificare i ritardi nella continuazione dello stesso.

Le riserve del fornitore dovranno essere formulate per iscritto, a pena di nullità, al DEC durante il periodo contrattuale.

Il fornitore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli manifesti.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute e le relative ragioni; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, il fornitore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni dal termine di scadenza di esecuzione della prestazione.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Le riserve e le contestazioni sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante al più tardi entro il termine di effettuazione della verifica di conformità.

10.8 - Verifica di conformità o di regolare esecuzione

Le Amministrazioni Contraenti definiranno tempi e modi per l'effettuazione delle verifiche di conformità secondo i propri ordinamenti. Il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) o il RES o suo delegato, al fine di accertare la regolare esecuzione del contratto, svolge le attività di verifica di conformità dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Ai fini della liquidazione di singole fatture le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici necessari. La gestione del controllo contabile è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici. (piattaforme telematiche)

A seguito dell'attività di controllo le Amministrazioni Contraenti potranno emettere rapporti di non conformità ai quali l'Appaltatore dovrà rispondere attraverso proposizione di immediate azioni risolutive e correttive, da concordare con le stesse Amministrazioni Contraenti, nella tempistica che verrà definita a seconda della gravità della non conformità rilevata. Qualora nel corso del rapporto sorgessero difficoltà operative derivanti da cause di forza maggiore il Referente dell'Appaltatore e le Amministrazioni Contraenti, concorderanno la soluzione reputata più idonea per la funzionalità del servizio/fornitura.

Il DEC, ove nominato, predispose il certificato di conformità che viene controfirmato dal RES – nel caso in cui il DEC non sia nominato il certificato di conformità verrà firmato dal RES. A margine del certificato di conformità viene emesso il certificato di pagamento.

10.9 - Verifiche di Conformità Aziendali

Fermo restando l'obbligo di effettuazione delle attività di verifica di conformità in capo alle singole Amministrazioni contraenti in relazione alla rispettiva prestazione del servizio/fornitura, ESTAR può svolgere attività di supervisione e controllo, anche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall'Affidatario a favore delle strutture interessate. Ove, in relazione alla singola prestazione, il Direttore dell'esecuzione (DEC) abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, a seguito delle attività di verifica di conformità spettanti alle Amministrazioni Contraenti le prestazioni siano state dichiarate non idonee allo svolgimento del servizio/fornitura di cui trattasi, l'Amministrazione Contraente può disporre la risoluzione del contratto attuativo stipulato con l'affidatario. ESTAR potrà procedere ad affidare il servizio/fornitura ad altro fornitore, fatto salvo il buon esito delle preventive verifiche tecniche e di idoneità del contraente.

10.10 – Variazioni delle prestazioni

L'Amministrazione Contraente per esigenze connesse allo svolgimento dei servizi /forniture/del presente Accordo quadro e nell'ordinativo di fornitura emesso, può richiedere variazione delle attività ivi previste.

Nel caso in cui le variazioni richieste comportino un aumento del valore delle prestazioni rispetto a quelle originariamente previste nell'ordine di fornitura, di importo pari o inferiore al 20 % fornitore è tenuto ad adempiere agli stessi prezzi, patti e condizioni ivi previste, previa emissione da parte della Amministrazione Contraente di un atto di sottomissione. In tali casi l'Amministrazione Contraente procede ad informare il RUP della suddetta variazione ai fini del monitoraggio dell'Accordo quadro.

Nel caso in cui le variazioni richieste comportino una diminuzione del valore delle prestazioni rispetto a quelle originariamente previste nell'ordine di fornitura, di importo pari o inferiore al 20 %, il fornitore è tenuto ad adempiere, previa emissione da parte della Amministrazione Contraente di un atto di sottomissione. In tali casi l'Amministrazione Contraente procede ad informare il RUP della suddetta variazione ai fini del monitoraggio dell'Accordo quadro.

Fermo restando la possibilità da parte delle Amministrazioni Contraenti di attivare la procedura per l'adesione all'Accordo quadro, nel caso in cui una fra queste che abbia già aderito all'Accordo quadro e abbia emesso ordinativi di fornitura, ha la necessità di richiedere lo svolgimento di prestazioni oggetto del presente capitolato, aggiuntive rispetto a quelle originariamente previste per un importo superiore al 20% dell'originaria adesione, deve richiedere al

RUP la verifica della disponibilità finanziaria dell'Accordo quadro. Acquisito il parere favorevole emette un nuovo ordinativo di fornitura che si qualifica come atto aggiuntivo all'originario e quindi acquisisce un nuovo CIG derivato.

10.11 - Variazioni delle prestazioni proposte dal fornitore

Qualunque variazione contrattuale eventualmente proposta (qualitativa o quantitativa) dal Fornitore deve essere espressamente autorizzata. A tal fine, il DEC cura l'istruttoria e ne sottopone l'esito al RES.

10.12 – Sospensione Contrattuale

Il DEC può ordinare la sospensione temporanea delle attività prestazionali indicando le ragioni e l'imputabilità delle stesse nei casi tassativamente indicati dall'art. 107 del D.Lgs 50/2016.

Della sospensione è redatto apposito verbale che sarà controfirmato e controllato dal RES. Tale verbale dovrà contenere le ragioni della sospensione e le prestazioni eventualmente già effettuate, indicando altresì l'imputabilità delle stesse.

Il RES ordina la sospensione del contratto per motivi di pubblico interesse.

Alla cessazione delle cause di sospensione il DEC provvederà alla ripresa del contratto redigendone verbale, in contraddittorio con il fornitore. Il verbale di ripresa deve essere controfirmato dal RES.

10.13 - Divieto di modifiche introdotte dal Fornitore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e preventivamente approvata dal RES.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la riattivazione delle prestazioni previste dal contratto attuativo e quindi della situazione originaria preesistente, a carico dell'esecutore, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

ART. 11 – PRESTAZIONI IN SUBAPPALTO E AVVALIMENTO

L'Appaltatore non potrà sub-appaltare, nemmeno in parte, il servizio/fornitura oggetto dell'appalto specifico, né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo, senza il consenso ESTAR

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, tenuto conto della specificità del servizio/fornitura/fornitura in questione. Il subappalto è ammesso in conformità all'art.105 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 77/2021 (convertito da Legge n. 108/2021).

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario dell'appalto che rimane unico e solo responsabile nei confronti di ESTAR/Amministrazioni Contraenti delle prestazioni subappaltate.

Si precisa peraltro che l'aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi ex. Art. 49 D.L. n. 77/2021 (conv. da L.n. 108/2021) il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni:

- il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare;
- l'aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l'Amministrazione Contraente copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
- l'appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 105, comma 7, del D.Lgs.

- 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 cod. civ. con l'Impresa subappaltatrice;
- con il deposito del contratto di subappalto l'appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016 e anche il possesso da parte del medesimo subappaltatore dei requisiti speciali di cui agli artt. 83 e 84 del D. Lgs 50/2016 (requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica ed economica, nonché requisiti di qualificazione).

Il fornitore è obbligato a trasmettere alla Amministrazione Contraente, tramite PEC, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La trasmissione delle suddette fatture quietanzate è condizione per procedere ad ulteriori pagamenti nei confronti del Fornitore.

Si applicano le altre disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs 50/2016.

La documentazione relativa al subappalto autorizzato, incluso il contratto di subappalto, deve essere trasmessa al DEC.

Il direttore dell'esecuzione, in caso di prestazioni svolte in subappalto:

- a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) provvede, entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RES dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni inerenti agli obblighi di cui all'articolo 105 del codice.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il contratto di avvalimento viene trasmesso dal RUP al RES ed al DEC.

Il direttore dell'esecuzione coadiuva il RES nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica ai sensi art.89, comma 9, del Codice.

Il RES accerta in corso d'opera, con la collaborazione del DEC, che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto attuativo.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

Ciascuna Amministrazione contraente, ove riscontri inadempienze, nell'esecuzione delle prestazioni indicate nell'Ordinativo di Fornitura, rispetto a quanto riportato nel Capitolato Tecnico e Normativo procede con l'applicazione delle penali previste.

Le Amministrazioni contraenti comunicano al RUP, l'ammontare delle penali applicate e le relative motivazioni.

Ciascuna Amministrazione contraente che ha applicato, in un periodo di 12 mesi, al Fornitore penalità per tre inadempienze/ritardi come definite dal Capitolato tecnico procede con la comunicazione allo stesso che al verificarsi di una ulteriore infrazione attiverà la procedura individuata al comma 3 dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 per la risoluzione del relativo contratto.

Ciascuna Amministrazione contraente qualifica l'applicazione delle penali per un importo pari al 10% del relativo Ordinativo di Fornitura come grave inadempimento; al verificarsi della suddetta ipotesi procede ai sensi del comma 3, dell'art. 108, del D. Lgs. 50/2016 e dunque, alle condizioni ivi previste, dispone la risoluzione del relativo contratto.

Ciascuna Amministrazione contraente procede con la risoluzione di diritto del relativo contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, assegnando al fornitore un termine di 15 giorni per adempiere nei seguenti casi:

- ritardo nell'erogazione del servizio rispetto alla data prevista nell'Ordinativo di fornitura;
- accertato impiego di personale e/o attrezzature e/o locali in assenza di requisiti previsti o concordati;
- mancata conformità alle prescrizioni impartite dalla singola Amministrazione Contraente per lo svolgimento delle prestazioni secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nel presente Capitolato Normativo, anche contenute nel Piano Dettagliato degli Interventi, mancato rispetto degli obblighi di diligenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, mancato rispetto delle prescrizioni impartite durante l'esecuzione del servizio tese a porre rimedio a inadempienze contestate.

Ciascuna Amministrazione contraente procede con la risoluzione del relativo contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività ivi previste non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alla relativa commessa pubblica;
- nel caso in cui le prestazioni vengano effettuate da altro operatore economico che non sia stato autorizzato dalla Stazione Appaltante a svolgere attività in subappalto.

ESTAR qualifica quale grave inadempimento delle obbligazioni di cui al presente nell'Accordo quadro l'applicazione, da parte delle Amministrazioni Contraenti, di penalità pari al 10% dell'importo massimo complessivo dell'Accordo quadro; in tali casi si procede ai sensi del comma 3, dell'art. 108, del D. Lgs. 50/2016 e dunque, alle condizioni ivi previste, dispone la risoluzione del contratto quadro.

ESTAR procede con la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della garanzia escussa nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 anche se relativamente ad una Amministrazioni Contraente;
- svolgimento di prestazioni in subappalto non autorizzato, anche in capo ad una sola fra le amministrazioni contraenti.

In caso di risoluzione, ESTAR procederà all'escussione in tutto o in parte della garanzia di cui all'art. 7 del presente capitolato normativo, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni relativi alla risoluzione suddetta, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 13 - CAUSE DI RECESSO

ESTAR/Amministrazioni Contraenti per quanto di loro interesse e competenza, potranno recedere dal contratto quadro nonché dai singoli Contratti attuativi qualora nei servizi Aziendali intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio/fornitura appaltato. Il recesso potrà riguardare anche una parte dell'Accordo quadro o di singoli contratti.

E' possibile, inoltre, recedere dal contratto per motivi di interesse pubblico che saranno specificatamente descritti nel provvedimento di recesso dal contratto.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a 20 giorni.

In caso di recesso il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

ART. 14 - CESSIONE CONTRATTO QUADRO/CONTRATTI ATTUATIVI E CREDITO

E' vietata la cessione del contratto quadro nonché dei singoli contratti attuativi, fatti salvi i casi di fusione, accorpamento o cessioni/acquisizioni di ramo d'Azienda.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo ad ESTAR il diritto di risolvere l'Accordo quadro, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla garanzia prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

In caso di cessione totale o parziale o fusione o trasformazione, l'Appaltatore s'impegna a comunicare immediatamente ad ESTAR ogni variazione che comporti il subentro di altra impresa, al fine di consentire di predisporre l'atto autorizzativo. Il soggetto subentrante dovrà trasmettere una comunicazione con la quale si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del servizio e una copia dell'atto di cessione o fusione.

La possibilità di contrattare con il soggetto subentrante rimarrà comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi ed all'autorizzazione di ESTAR.

Si applica in ogni caso quanto previsto all'art. 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016. In caso di consorzi o ATI si applica quanto previsto all'art. 48 del medesimo decreto.

Per quanto riguarda la cessione dei crediti si applica la disciplina di cui all'art. 106 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché quella vigente al momento della stipula dei contratti attuativi.

ART. 15 - VERIFICHE SUL MANTENIMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI

ESTAR, per tutta la durata del Contratto quadro, potrà richiedere l'aggiornamento della documentazione presentata per la stipula del Contratto quadro, sia per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni con scadenza temporale, sia con riferimento all'ulteriore documentazione relativa ai requisiti generali e speciali. ESTAR potrà procedere ai controlli con cadenza almeno semestrale sulla permanenza dei requisiti dichiarati dai fornitori parti dell'Accordo quadro.

Resta comunque fermo che i Fornitori hanno l'obbligo di tenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi richiesti per la stipula del Contratto quadro stessa, ciò al fine di consentire di non richiedere in sede di ordinativo o contratto attuativo (e, segnatamente, nella Documentazione amministrativa) detta documentazione, in quanto già resi disponibili.

In particolare, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:

- A) comunicare immediatamente alla ESTAR ogni modificazione e/o integrazione relativa alle attestazioni rilasciate nelle dichiarazioni a corredo dell'offerta;
- B) trasmettere a ESTAR la Dichiarazione Sostitutiva circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 con cadenza semestrale a partire dalla data di stipula dell'Accordo quadro e per tutta la sua durata (compresa eventuale proroga).

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

L'informativa estesa è consultabile al seguente link <https://www.estar.toscana.it/index.php/protezione-dei-dati-personali/> (Informazioni ai fornitori di Estar).

ART. 17 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino i diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui. Il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa, nei confronti della Amministrazione contraente, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione contraente è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui sopra, tenuta nei confronti della Amministrazione contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie tra il committente ed il Fornitore, così durante l'esecuzione come al termine dei contratti attuativi, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via bonaria saranno risolte in sede giudiziaria, secondo la vigente normativa.

In tali casi sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

ART. 19 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia con particolare riferimento al D. Lgs. 50/2016 per quanto applicabili e non derogate dagli atti di gara.